

Regolamento sull'esercizio dei diritti di partecipazione nelle società anonime

Introduzione

La cassa pensioni Schindler (CP) si assume la propria responsabilità come azionista, esercitando i diritti di voto che le spettano nell'ambito di tutti gli investimenti diretti di società anonime quotate in Svizzera.

Per l'esercizio dei diritti di voto, la CP si basa sui principi riconosciuti di una conduzione aziendale buona ed eticamente corretta (good governance) nonché sul proprio compito che consiste nel tutelare e nell'aumentare l'attivo fisso della CP. I criteri per l'esercizio del diritto di voto sono gli interessi a lungo termine della rispettiva società e dei suoi azionisti, sebbene a questo proposito occorra tener conto anche dei legittimi interessi di altri stakeholder.

La CP esercita i diritti di voto in modo indipendente e privo di qualsiasi istruzione politica. La CP pubblica sul suo sito web le sue regole e le sue decisioni in materia di diritto di voto nel rispetto dell'Ordinanza contro le retribuzioni abusive nelle società anonime quotate in borsa (OReSA).

1 Campo d'applicazione

- 1.1 Il presente regolamento disciplina l'esercizio dei diritti di partecipazione per le azioni detenute direttamente di società svizzere aperte al pubblico, quotate in borsa. Il regolamento comprende inoltre i principi validi per l'esercizio dei diritti di partecipazione nelle società oppure nelle organizzazioni estere o non quotate in borsa.
- 1.2 Con il presente regolamento la CP applica le disposizioni dell'Ordinanza del Consiglio federale contro le retribuzioni abusive nelle società anonime quotate in borsa (OReSA) rilevanti per gli istituti di previdenza.

2 Principi dell'esercizio del diritto di voto

- 2.1 La CP riconosce la sua responsabilità nell'esercizio dei suoi diritti di partecipazione. A questo proposito valgono i seguenti principi:
 - a. la CP esercita i suoi diritti di partecipazione nell'interesse dei suoi assicurati;
 - b. la CP si assume la responsabilità per l'esercizio dei diritti di partecipazione che le spettano;
 - c. la CP comunica ai suoi assicurati i principi e i processi relativi all'esercizio dei suoi diritti di partecipazione;
 - d. la CP pubblica sul suo sito web il modo in cui ha esercitato i suoi diritti di partecipazione.
- 2.2 La CP adempie tassativamente al suo diritto di voto in occasione delle assemblee generali ordinarie per i punti dell'ordine del giorno di cui all'art. 22 OReSA. I principi decisionali, ossia ciò che in merito ai punti dell'ordine del giorno è considerato nell'interesse degli assicurati, vengono illustrati in modo dettagliato alla cifra 4.

- 2.3 Di regola la CP esercita i suoi diritti di voto conferendo una procura e delle istruzioni al rappresentante indipendente della rispettiva società.

3 Organizzazione

- 3.1 Il Consiglio di fondazione della CP trasferisce la competenza per l'esercizio dei diritti di voto nel quadro del presente regolamento alla commissione d'investimento.
- 3.2 Per analizzare le proposte alle assemblee generali di società aperte al pubblico e quotate in borsa si ricorre ai servizi di un consulente in materia di diritto di voto ("proxy advisor"). Il Consiglio di fondazione determina il proxy advisor.
- 3.3 La responsabilità per l'esercizio dei diritti di partecipazione non viene trasferita a terzi (nessun trasferimento "in bianco" di diritti di voto a terzi). Affinché sia possibile adempiere ai diritti di voto, durante la fase dell'assemblea generale si rinuncia ai prestiti su titoli di azioni svizzere ("Securities Lending").
- 3.4 Di regola si rinuncia a essere direttamente presenti alle assemblee generali nonché a fare interventi in occasione di queste assemblee.
- 3.5 Il conferimento del mandato e delle istruzioni al rappresentante indipendente (con rappresentanza dei voti) rientra nelle competenze del gerente della CP.
- 3.6 Ogni anno la direzione della CP informa per iscritto il Consiglio di fondazione in merito al voto in una relazione riassuntiva. Il Consiglio di fondazione ha sempre diritto di informarsi sul voto e sulle decisioni della commissione d'investimento.

4 Principi decisionali

4.1 Atteggiamento di fondo

Di regola il diritto di voto viene esercitato ai sensi degli assicurati e in conformità all'interesse durevole della società anonima e degli azionisti. Nella decisione occorre tener conto anche degli interessi di altri "stakeholder".

La CP si basa inoltre sulle raccomandazioni dello Swiss Code of Best Practice for Corporate Governance.

4.2 Proxy advisor

Il voto avviene di regola su raccomandazione del proxy advisor. Se il proxy advisor propone di rifiutare una proposta del consiglio d'amministrazione, la direzione informa la commissione d'investimento sulla raccomandazione di voto. La commissione d'investimento decide con maggioranza semplice dei voti. Se una proposta non viene approvata dalla maggioranza della commissione d'investimento, la CP si astiene dal voto. In caso di decisioni particolarmente delicate e controverse, può essere convocata una riunione della commissione d'investimento.

4.3 Elezione del consiglio d'amministrazione e del presidente del consiglio d'amministrazione

Le candidate/i candidati per l'elezione o la rielezione vanno valutati in base alle loro attitudini in seno al consiglio d'amministrazione della rispettiva società. Sono

considerati criteri principali la competenza tecnica, l'esperienza professionale, l'esperienza dirigenziale, la buona reputazione e la disponibilità temporale. Un consiglio d'amministrazione deve avere un numero sufficiente di membri indipendenti affinché vi siano rappresentati gli interessi di tutti gli azionisti.

Un membro del consiglio d'amministrazione, in particolare il presidente di un consiglio d'amministrazione, non dovrebbe avere più di cinque mandati presso società quotate in borsa.

4.4 Elezione dei membri del comitato di retribuzione

Il presidente del comitato di retribuzione deve essere obiettivamente indipendente e non rivestire alcuna funzione esecutiva all'interno della direzione.

4.5 Approvazione della relazione sulle retribuzioni e delle retribuzioni

Per approvare la relazione sulle retribuzioni o il sistema di retribuzione occorre fornire una descrizione trasparente dei principi della politica di retribuzione e delle parti integranti della retribuzione. Le somme di cui sono composte le retribuzioni devono essere adeguate alle dimensioni e alla complessità della rispettiva società anonima e del suo contesto di mercato.

La relazione sulle retribuzioni o singole retribuzioni vengono rifiutate se:

- la politica di retribuzione non è trasparente;
- la politica di retribuzione non è comprensibile;
- l'importo della retribuzione sembra troppo elevato alla luce degli interessi degli azionisti.

5 Astenzione dal voto

5.1 La CP si astiene dal voto per ogni punto che non è stato previamente integrato nell'ordine del giorno.

5.2 Alla presenza di interessi prioritari della CP nei confronti di una società anonima o di importanti relazioni d'affari che potrebbero essere pregiudicate dall'esercizio del diritto di voto, la commissione d'investimento può decidere l'astensione dal voto per i punti controversi.



6 Disposizioni finali

- 6.1 Il presente regolamento viene pubblicato sul sito web della CP.
- 6.2 Laddove nel presente regolamento è stata utilizzata la forma maschile, quella femminile è sempre sottintesa.
- 6.3 Questo regolamento è stato approvato dal Consiglio di fondazione il 5 dicembre 2014 ed entra in vigore il 1° gennaio 2015.

Cassa pensioni Schindler

Heinz Risi
Presidente del Consiglio di fondazione

René Zbinden
Membro del Consiglio di fondazione

Ebikon, 5 dicembre 2014